


# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 189/10<sup>a</sup>



Consiglio Regionale della Calabria  
Il Segretario Questore

4<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

SVRO  
21.12.16  
Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46171 del 21.12.2016

Classificazione 02.05

## PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35  
(Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).**

### *Relazione illustrativa*

La seguente proposta di legge introduce integrazioni all'art. 7 della legge regionale n°35 del 31 dicembre 2015 recante : "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", al fine di estendere le disposizioni ivi contenute a categorie non menzionate dalla suddetta legge.

In particolare si vuole inserire nelle categorie aventi diritto ad agevolazioni sul trasporto pubblico le persone sorde ai sensi della legge n. 381/70, in quanto tali soggetti presentano una particolare forma di invalidità equiparabile alle altre categorie contenute nell'articolo 7 della l.r. 35/2015. L'art.1 comma 2 della Legge 381/70 definisce sordo "la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica, dipendente da cause di guerra, di lavoro o servizio."

L'articolo 3 comma 2 della Costituzione stabilisce che: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". L'uguaglianza sostanziale contenuta in questo articolo consente di affermare che le differenze di fatto o le posizioni storicamente di svantaggio possono essere rimosse anche con trattamenti di favore che altrimenti sarebbero discriminatori.

Allo stesso modo la dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1 del 12 aprile 2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che "le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti degli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro".

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessaria l'estensione del diritto alle agevolazioni sul trasporto pubblico alle persone sorde ai sensi della legge n. 381/70.

### **Relazione tecnico – finanziaria**

La presente proposta di legge vede l'introduzione di nuovi oneri finanziari legati all'inserimento tra le categorie degli aventi diritto alla libera circolazione previste dalla legge regionale n. 35/2015 anche le persone sorde ai sensi della legge n. 381/70 in coerenza con l'obiettivo dell'integrazione tariffaria a tutti i servizi.

In relazione al numero di tessere di libera circolazione tipicamente rinnovate ogni anno (circa 1% della popolazione residente) e all'ordine di grandezza dei ricavi tariffari ferroviari (10 MEuro), l'impatto della maggiore spesa si può stimare in circa 10.000 euro annui.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

**Nella colonna 1** va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

**Nella colonna 2** si descrive con precisione la spesa

**Nella colonna 3** si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

**Nella Colonna 4** si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

**Nella colonna 5** si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere A o P	Importo
1	Agevolazioni tariffarie. Maggiori oneri rispetto alla normativa vigente	C	P	€ 10.000,00

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.20.03 – capitolo U0700110101	- 10.000,00 €		
Programma U.10.02 – capitolo U.0222210701	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito prelevando la somma di euro 10.000 dal capitolo di spesa U0700110101 inerente al Fondo speciale per provvedimenti legislativi che si perfezioneranno a seguito dell'approvazione di nuove leggi recante spese di parte corrente e imputando contestualmente la suddetta somma al capitolo U.0222210701 all'interno del Programma U.10.02 che presenta la necessaria disponibilità.

**Proposta di Modifica Legge Regionale;**  
**Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35**  
**(Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).**

**Art. 1**

*Agevolazioni tariffarie*

1. All'articolo 7 comma 1 viene aggiunto il seguente punto c) :

c) persone sorde ai sensi della legge n. 381/70.

**Art. 2**

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000, si provvede con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016 – 2018, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa sul Programma U.10.02 – capitolo U.0222210701 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, quantificati in 10.000 euro annui, si provvede nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39 comma 10 del d.lgs 118/2011 con le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 32/2015.

**Art. 3**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

On. Giuseppe Graziano

